

DECISIONE (EU) 2023/2192 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**del 4 ottobre 2023****relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire assistenza alla Romania e all'Italia in relazione alle catastrofi naturali del 2022 e alla Turchia in relazione ai terremoti di febbraio 2023**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

visto l'accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l'introduzione di nuove risorse proprie ⁽²⁾, in particolare il punto 10,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il Fondo di solidarietà dell'Unione europea ("Fondo") è destinato a permettere all'Unione di affrontare situazioni d'emergenza in maniera rapida, efficace e flessibile al fine di dimostrare solidarietà con la popolazione delle regioni colpite da catastrofi naturali gravi o regionali o da una grave emergenza di sanità pubblica.
- (2) Per il Fondo sono fissati dei massimali, stabiliti all'articolo 9 del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio ⁽³⁾.
- (3) Il 6 settembre 2022 la Romania ha presentato una domanda di mobilitazione del Fondo a seguito della siccità dell'estate 2022.
- (4) L'8 dicembre 2022 l'Italia ha presentato una domanda di mobilitazione del Fondo a seguito dell'alluvione nelle Marche di settembre 2022.
- (5) Il 20 aprile 2023 la Turchia ha presentato una domanda di mobilitazione del Fondo a seguito dei terremoti di febbraio 2023.
- (6) Le domande di cui sopra soddisfano le condizioni per la concessione di un contributo finanziario a titolo del Fondo, stabilite nell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2012/2002.
- (7) È pertanto opportuno procedere alla mobilitazione del Fondo per fornire un contributo finanziario alla Romania, all'Italia e alla Turchia.
- (8) Al fine di ridurre al minimo i tempi di mobilitazione del Fondo, la presente decisione dovrebbe applicarsi a decorrere dalla data della sua adozione,

⁽¹⁾ GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3.

⁽²⁾ GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 28.

⁽³⁾ Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 11).

